

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1211}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, TRAPPOLI, MERLONI

Presentata il 27 gennaio 1984

**Ulteriori provvedimenti per il completamento dei piani
di ricostruzione nella regione Marche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1972, con i decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 226, 6 ottobre 1972, n. 552 e 16 marzo 1973, n. 31, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 16 marzo 1972, n. 88, 8 agosto 1972, n. 484, 2 dicembre 1972, n. 734 e 17 maggio 1973, n. 205, sono state adottate norme speciali a favore della regione Marche.

La successiva legge 10 maggio 1976, n. 261, oltre a prorogare (articolo 35) al 31 dicembre 1980 l'efficacia dei piani di ricostruzione, ancorché scaduti, vi ha compreso anche quello relativo al comune di Ancona che, per di più, è stato colpito dall'enorme movimento franoso del 13 dicembre 1982, che ha distrutto interi quar-

tieri, nonché l'unico accesso a nord della città, costituito dalla strada statale n. 16 « Adriatica », per il quale si è provveduto attraverso la legge 2 maggio 1983, n. 156.

È di tutta evidenza che i suddetti piani — ed in particolare quelli delle Marche — sono usciti dalla logica dei piani di ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi bellici, così come previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per essere proiettati nelle nuove situazioni determinatesi negli stessi comuni disastriati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 a seguito dei noti continuativi movimenti sismici.

Le leggi, che da alcuni anni sono state emanate per le zone colpite da calamità e da terremoti, non si sono limitate

a disporre provvidenze per la mera ricostruzione del territorio distrutto o danneggiato, ma hanno sempre avuto di mira la rinascita delle zone colpite, in una visione più avanzata, tenendo conto di tutte le necessità emergenti al fine di consentire la ricostruzione, rinascita e sviluppo delle città colpite.

La regione Marche, con propria legge n. 43 del 1981, ha inoltre prorogato l'efficacia dei piani di ricostruzione sino alla loro completa attuazione in quanto gli stessi debbono considerarsi, anzi sono, delle vere e proprie proposte urbanistiche attuali e valide sotto ogni profilo e conformi alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti.

Il problema, peraltro, è quello del finanziamento che, trattandosi di opere conseguenti ad eventi calamitosi, deve essere anticipato dallo Stato, così come richiesto dai comuni interessati.

Di qui la necessità di un ulteriore ed indilazionabile intervento finanziario dello Stato che consenta il completamento dei programmi avviati sulla base delle precedenti leggi, al fine della rinascita di quelle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici del 1972 e dal devastante movimento franoso del 13 dicembre 1982. Sulla base delle motivazioni sopra richiamate, si confida in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per la rinascita e lo sviluppo dei comuni indicati nell'articolo 35 della legge 10 maggio 1976, n. 261, compreso il comune di Civitanova Marche, i relativi piani di ricostruzione, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia sino alla completa attuazione, ancorché scaduti o decaduti.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento dei piani di ricostruzione dei comuni indicati al comma precedente, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di alcun altro Ministero.

I lavori di attuazione e di completamento dei piani di ricostruzione dei comuni sopra indicati sono affidati in concessione sulla base delle designazioni fatte, in fase di progettazione, dalle amministrazioni comunali interessate.

Per la loro sollecita realizzazione, il concessionario ha facoltà di appaltare i lavori.

I progetti sono sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, così come deliberati ed approvati dalle amministrazioni comunali. I progetti già esaminati favorevolmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici non sono soggetti ad alcun ulteriore parere ed i relativi decreti di affidamento debbono essere immediatamente emessi. I progetti già presentati hanno la priorità rispetto agli altri.

I comuni hanno facoltà di autorizzare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

È autorizzato, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il limite di impegno di lire 33 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni sino alla concorrenza del predetto complessivo importo di lire 99 miliardi, fermo restando che i

relativi pagamenti non potranno superare l'importo previsto per ciascun esercizio finanziario.

A tutti i lavori previsti dalla presente legge si applicano, relativamente alle misure delle anticipazioni ed alla determinazione del compenso revisionale, le disposizioni in vigore anteriormente alla data del 31 dicembre 1972.

L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del 5 per cento il tasso ufficiale di sconto.

Gli atti di cessione delle annualità differite scontano la sola imposta fissa di registro.

Ai titoli al portatore emessi dagli enti o società autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, a fronte dell'acquisto di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione statale per annualità differite dei piani di ricostruzione, non viene applicata la ritenuta su interessi, premi ed altri frutti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tali titoli sono esenti dall'imposta sulle donazioni e successioni e da ogni altra imposta presente e futura.

Ai comuni colpiti da calamità naturali non si applica il secondo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.